

ORIGINE DELL'ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE:
LE CORPORAZIONI DI ARTI E MESTIERI NELLA SOCIETÀ MEDIOEVALE
E PRECEDENTI NEL MONDO ANTICO

*ORIGIN OF THE PROFESSIONAL ORGANIZATION:
THE ARTS AND TRADES' CORPORATION IN MEDIEVAL SOCIETY
AND PREVIOUS IN THE ANCIENT WORLD*

di *Giada Della Rocca* *

ABSTRACT

L'articolo propone una breve ricostruzione sull'origine dell'organizzazione sindacale, a partire dall'epoca dell'antica Roma fino al sistema delle corporazioni medievali. Le vicende ed i valori nell'ordinamento del lavoro in generale sono state profondamente differenti nel corso dei secoli in coerenza con le trasformazioni della realtà socio-economica e giuridica. Alla presente disamina delle vicende storiche del lavoro non sfugge la difficoltà di una ricostruzione in una prospettiva di continuità, in effetti insussistente, con fatti sociali e istituti giuridici moderni, diversi per natura e funzioni, di modo che l'indagine vale piuttosto a porre in evidenza differenze e discontinuità.

Parole chiave: Il lavoro nell'età antica – il sistema delle corporazioni medievali.

The article proposes a brief reconstruction of the origin of the trade union organization, from the era of ancient Rome to the system of medieval guilds. The events and values in the organization of work in general have been profoundly different over the centuries in line with the transformations of the socio-economic and legal reality. The present examination of the historical events of work does not escape the difficulty of a reconstruction in a perspective of continuity, in fact non-existent, with modern social facts and legal institutions, different in nature and functions, so that the investigation is rather valid highlights differences and discontinuities.

Keywords: *Work in ancient times – the medieval corporations' system.*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il lavoro nell'età antica. – 3. Il sistema delle corporazioni medioevali. – 4. Considerazioni conclusive.

* Ricercatore di Diritto del lavoro – Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

1. Premessa

Il diritto sindacale, al quale conviene anche la denominazione di diritto collettivo del lavoro in quanto suddivisione giuslavoristica concernente il momento della organizzazione e della difesa con appropriati strumenti degli interessi collettivi professionali, ha compiuto un percorso storico che, al pari delle altre partizioni lavoristiche, temporalmente, deve dirsi relativamente limitato. Le origini si rivelano abbastanza recenti, non essendo dato riscontrare in anni lontani la vigenza di norme disciplinanti organizzazioni, analogamente a quanto oggi si registra, liberamente costituite da lavoratori in vista dell'introduzione di forme di tutela minima inderogabile delle condizioni di lavoro a cominciare da quelle salariali. Tutela realizzata attraverso pattuizioni concluse all'esito di trattative con organizzazioni dei beneficiari della prestazione di lavoro, usando, al fine di giungere alla stipulazione desiderata, strumenti di lotta di cui il principale costituito dalla proclamazione concertata della sospensione dal lavoro comportante eccezionale esonero dall'adempimento dell'obbligazione di lavorare.

Per quanto concerne il lontano passato, la ricerca storica è ostacolata come da una pesante coltre di nebbia squarciata improvvisamente da brevi lampi che illuminano suggestive situazioni particolari come a dirsi a proposito dei reperti archeologici rinvenuti in Egitto che testimonierebbero l'impiego dell'arma dello sciopero da parte dei lavoratori addetti alla costruzione delle piramidi. In ogni caso, manca la possibilità di ricostruire normative che stabilissero un complessivo quadro dell'azione posta in essere da lavoratori organizzati per il soddisfacimento dei loro interessi collettivi e disciplinasse sistematicamente l'autonoma attività di produzione giuridica dei soggetti collettivi in ordine alla disciplina dei rapporti di lavoro.

2. Il lavoro nell'età antica

Il diritto del lavoro ha origini relativamente recenti, che non datano oltre due secoli, e per la sua dimensione collettiva non sussiste diversa data di origine.

Sebbene i rapporti di produzione tra gli uomini abbiano accompagnato lo sviluppo delle civiltà nelle più svariate forme è solo il tipico modo di produzione che nasce dall'industrializzazione ad imporre agli ordinamenti delle società occidentali la necessità di forme di intervento regolativo nei rapporti tra capitale e lavoro.

Il fatto che il lavoro è, da sempre, uno dei momenti significativi del processo mediante il quale l'individuo si introduce nella dialettica della vita sociale e fattore imprescindibile, quanto perenne, del progresso civile, non modifica il dato opportunamente rilevato per cui non basta registrare la presenza di regole giuridiche relative al lavoro affinché sia riscontrabile la vigenza di un'autentica disciplina giuslavo-

ristica, essendo necessario invece che le regole siano ispirate alla finalità di tutela del lavoratore ed approntino una serie di strumenti protettivi. Fino al secolo diciannovesimo, non si registrano interventi legislativi che rispondano a tali finalità ed apprestino al lavoratore un primo statuto protettivo. Il rilievo vale anche per il diritto collettivo del lavoro.

Le vicende ed i valori che, nell'ordinamento della società generale, hanno determinato configurazione e rilevanza del lavoro differiscono profondamente nel corso dei secoli in coerenza con le trasformazioni della realtà socio-economica e giuridica. Sono cambiate le possibilità e le condizioni per la sua attuazione, le strutture sociali nelle quali il lavoro è stato inserito e le funzioni alle quali concretamente esso ha assolto, la disciplina giuridica dei rapporti di lavoro e la qualificazione dei suoi soggetti, inclusi quelli collettivi.

In particolare, in età moderna, le fasi che l'assetto dei rapporti tra l'ordinamento giuridico e detti soggetti ha attraversato, sono assimilabili a quelle che hanno contraddistinto il processo di emersione del movimento operaio all'atto del suo sorgere e del suo consolidarsi quale conseguenza diretta della prima rivoluzione industriale.

Ad una disamina, per quanto sommaria, delle vicende storiche del lavoro non sfugge la difficoltà di una ricostruzione di quelle più risalenti nel tempo in una prospettiva di continuità, in effetti insussistente, con fatti sociali e istituti giuridici moderni, troppo differenti per natura e funzioni, di modo che l'indagine relativa vale piuttosto e porre in evidenza differenze e discontinuità.

Nelle società più antiche il fulcro delle relazioni sociali ed economiche è costituito in principio dalla famiglia ed in seguito dalla città-stato in cui si realizza la potenza militare e politica del popolo.

In tali aggregati sociali di dimensioni limitate le esigenze di vita trovavano soddisfazione principalmente attraverso la coltivazione della terra e, solo in un secondo tempo, con lo sviluppo cittadino, grazie alla creazione artigianale di beni ed il piccolo commercio.

Il lavoro manuale, prevalentemente necessario per attendere a tali attività, in quanto considerato di poco pregio e non degno di un vero cittadino per la sua gravosità e la limitatezza dei risultati, era, tuttavia, originariamente richiesto a uomini ridotti in condizione non molto dissimile da quella servile quali i componenti ed i clienti della famiglia sottoposti al diritto di vita e di morte del *pater familias*.

In particolare, il mondo greco e romano spregia il lavoro manuale¹, perché di-

¹ Cfr. G. SALVIOLI, *Il capitalismo antico. Storia dell'economia romana*, a cura di G. Brindisi, Milano, 1929; F.M. DE ROBERTIS, *I rapporti di lavoro nel diritto romano*, Milano, 1946, p. 5 ss.; F.M. DE ROBERTIS, *Storia sociale di Roma: le classi inferiori*, 1945, Bari, ristampa Roma, 1981; F.M. DE ROBERTIS, *Ancora sulla considerazione sociale del lavoro nel mondo romano (II: l'ambiente aulico)*, in *Studi in onore di Amintore Fanfani*, vol. I, 1962, Milano, pp. 3-37; F.M. DE ROBERTIS, *Lavoro e lavoratori nel mondo romano*, 1963, Bari; A. GIARDINA, *Società romana e impero tardoantico*, 1986, Bari; A. MARCONE (a cura di), *L'Età Romana, Liberi, semiliberi e schiavi in una società premoderna*, Vol. 1,

strae dalla speculazione filosofica e dalla cura della *res publica*, abbrutisce il fisico di chi lo compie il quale è considerato alla stregua di un mercenario. Un tale giudizio dispregiativo non colpisce le *operae liberales*² ma l'attività lavorativa manuale svolta dalla persona alle dipendenze altrui. Tra le attività, comunque, è quella dell'agricoltore ad occupare il posto più elevato, seguita da quella del commerciante e, da ultimo, da quella dell'artigiano, il più lontano dall'ideale del cittadino, in quanto non accreditato delle doti intellettuali del commerciante e della sapienza necessaria al dominio della natura e della capacità di comando dei propri collaboratori, riconosciute all'agricoltore³.

In Roma, nell'esteso arco di tempo che va dalla Repubblica all'Impero ed alla sua decadenza, ad affermarsi e diffondersi fino a divenire lo strumento principale di utilizzazione del lavoro dell'uomo al servizio di altri e dell'intero corpo sociale, è l'istituto della schiavitù fatto oggetto di qualificazione giuridica nell'ambito, tuttavia, del diritto di proprietà per essere i soggetti ridotti in quella condizione considerati giuridicamente cose e non persone, privi, pertanto, di qualsiasi tutela. La relazione tra il padrone e lo schiavo si qualifica in termini di disponibilità della persona, al pari della cosa, di modo che colui che lavora non è soggetto, bensì oggetto di diritto⁴.

Pur nel periodo di massima espansione della schiavitù, allo svolgimento delle attività di produzione e di scambio provvede anche, in minor misura, l'attività lavorativa di uomini liberi a mezzo di rapporti contrattuali giuridicamente disciplinati, senza comunque che mai l'ordinamento si proponga la tutela della persona che lavora.

in *Storia del lavoro in Italia*, Roma, 2016, p. 9 ss.; G. FORNI, *Storia del lavoro nel mondo antico. Le attività nel mondo romano precristiano "indegne" dell'uomo libero*, in *Riv. Storia Agricoltura*, 2017, pp. 127-150; F. PANERO, *Il lavoro non libero*, in *Storia del lavoro in Italia, Il Medioevo. Dalla dipendenza personale al lavoro contrattato*, Roma, 2017, pp. 190-212.

² Per tutti, v. R. GRECI, *Le professioni "liberali": giuristi, notai, medici, maestri*, in *Storia del lavoro in Italia, Il Medioevo. Dalla dipendenza personale al lavoro contrattato*, Roma, 2017, pp. 342-373.

³ È noto il passo di CICERONE, *De officiis*, I, pp. 150-151, nel quale l'oratore, rifacendosi ad una tradizione culturale anteriore, in particolare a Panezio di Rodi, ricorda le *artes* che devono essere ritenute *sordidae* e quelle che invece possono essere considerate *honestae*, concludendo infine con la consueta esaltazione delle attività agricole. Sull'argomento, in generale v. G. PERONE, *Lineamenti di diritto del lavoro. Evoluzione e partizione della materia. Tipologie lavorative e fonti*, Torino, 1999, p. 11; E. PAPI, *La turba inpia: artigiani e commercianti del foro Romano e dintorni (I sec. a.C.-64 d.C.)*, in *Journal of Roman Archaeology*, 15, 2002, pp. 45-62; sulle forme del lavoro e le figure del mondo rurale nell'alto Medioevo, v. NANNI, *Forme e figure del lavoro nelle campagne*, in *Storia del lavoro in Italia, Il Medioevo. Dalla dipendenza personale al lavoro contrattato*, Roma, 2017, pp. 66-93.

⁴ A riguardo si parla proprio di *servum locare* o *locatio hominis*: come il conduttore della cosa gode dei frutti del fondo, così il conduttore dello schiavo "gode" dei frutti dello schiavo (il lavoro). L'idea era che chi lavora per altri deduce nel contratto il corpo, affidando così al padrone un potere non solo sull'attività ma anche sulla persona, v. F.M. DE ROBERTIS, *I rapporti di lavoro nel diritto romano*, cit., p. 5 ss.; A. GIARDINA-A. SCHIAVONE, *Società romana e produzione schiavistica*, 1981, Roma-Bari.

Nella richiamata ipotesi in cui è un uomo libero ad obbligarsi a porre a disposizione di altri le sue energie lavorative, l'oggetto del contratto non può essere la persona bensì la sua attività, la prestazione di servizi detti illiberali, dando luogo all'istituto della *locatio operarum*, ancora utilizzata nei codici del XIX secolo. Di diversa natura è il vincolo contrattuale qualificato come *locatio operis*: con essa è dedotto in contratto l'impegno a trasformare con l'impiego sempre delle proprie energie lavorative la materia prima che all'uopo gli viene consegnata.

Ancora diversamente regolate sono le *operae liberales*, poste in essere da cittadini di elevato livello sociale e culturale in possesso delle indispensabili doti di conoscenza e competenza. Queste ultime, per il prestigio e per la dignità loro riconosciuta, non possono essere dedotte in un rapporto giuridico e conseguentemente non implicano l'insorgere di un obbligo di pagare un corrispettivo, configurandosi come un libero ufficio da non comportare remunerazione eventualmente essendo ammesso soltanto il versamento di una somma di denaro e la corresponsione di beni in natura, come espressione di omaggio e gratitudine per l'opera svolta (*honoraria* o *munera*). Soltanto nel tempo l'esercizio di tali attività comporta, in casi particolari, l'attribuzione, ai fini del conseguimento di un compenso, di un'azione *extra ordinem*. Esistevano anche delle organizzazioni professionali, addirittura ad appartenenza obbligatoria all'epoca di Diocleziano, ma il fenomeno era ben diverso dal sindacalismo contemporaneo⁵ e ne è discussa altresì l'affinità nei confronti delle organizzazioni professionali sviluppatasi in età medievale, che, come si vedrà, con esse, pur presentano tratti similari.

In epoca successiva alla caduta dell'Impero romano d'Occidente, all'azione dell'aristocrazia feudale – che, consolidato il suo potere, persegue l'obiettivo di asservire il lavoro, procedendo, con tenacia, alla distruzione della piccola proprietà libera, – si contrappone l'opera di emancipazione dalla schiavitù degli addetti ai lavori agricoli condotta dalla Chiesa, in coerenza con i valori della fede cristiana, che la orientano alla valorizzazione della fatica umana e quindi alla pratica lavorativa, nelle sue manifestazioni non soltanto intellettuali ma anche manuali. La dottrina della giusta mercede che il lavoratore ha diritto di conseguire, per ragioni religiose ed etiche prima che giuridiche, lo affranca dal disprezzo di mercenario che lo aveva colpito nel mondo antico. Lo schiavo ottiene la libertà personale e trova nella terra che lavora la stabilità e la sicurezza dell'esistenza in cambio dell'adempimento dell'impegno lavorativo.

⁵ Cfr. A. VALLEBONA, *Istituzioni di diritto del lavoro*, vol. I, *Il diritto sindacale*, Padova, 2019, p. 9. Sul punto cfr. F.M. DE ROBERTIS, *Il fenomeno associativo nel mondo romano: dai collegi della Repubblica alle corporazioni del Basso Impero*, 1955, Napoli; F.M. DE ROBERTIS, *Sulla considerazione sociale del lavoro nel mondo romano*, in *Problemi economici dall'antichità ad oggi: studi in onore del prof. Vittorio Franchini nel 75° compleanno*, Milano, 1959, pp. 54-70; F.M. DE ROBERTIS, *Storia delle corporazioni e del regime associativo nel mondo romano*, Bari, 1971; G. CLEMENTE, *Arti, mestieri, vita associativa, collegia*, in S. SETTIS (ed.), *Civiltà dei Romani: il potere e l'esercito*, Milano, 1991, pp. 83-91.

3. Il sistema delle corporazioni medioevali

Al superamento delle precedenti ostilità etiche ed ideologiche nei confronti del lavoro e al riconoscimento della dignità della persona, che con il lavoro si assicura i mezzi di sussistenza, non corrisponde una adeguata considerazione dell'ordinamento per la posizione del lavoratore stesso.

Su tale terreno al vincolo della dipendenza personale proprio della schiavitù si sostituisce il vincolo alla propria condizione di addetto al lavoro agricolo che, significativamente, viene a connotarsi come *status*, ovvero come posizione giuridica che si correla ad una condizione personale del soggetto che prescinde dalla sua volontà nella misura in cui è concepita come strettamente vincolante per colui il quale vi si trovi situato e costretto⁶. In sostanza, il lavoratore è tale in quanto l'essere in quella condizione viene a connotare l'essere della persona stessa, la sua condizione esistenziale, sottratta alla sua volontà quanto al possibile modificarsi della stessa. Netta è la differenza rispetto a liberi accordi tra le parti in ordine alla costituzione e alla disciplina di relazioni di lavoro. E in tale prospettiva sono riguardate le attività lavorative in tutti i settori economici.

L'assegnazione coattiva di indigenti ai lavori agricoli è l'opzione cui ricorrono diversi ordinamenti per rispondere all'esigenza di garantire l'efficienza del settore agricolo, fondamentale per l'economia del continente, di fronte alla minaccia di gravi carenze di manodopera connesse a diminuzioni della popolazione e a massicce migrazioni. Il che consente di abbinare ad un rigido controllo della forza lavoro, avulsa da sistemi di liberi rapporti contrattuali (i limiti alla mobilità dei lavoratori, tenuti a non lasciare i propri posti di lavoro, anzi vengono penalmente sanzionati), una certa assistenza ai bisognosi, attuata attraverso l'attribuzione forzata di un lavoro, tuttavia reputato socialmente appropriato e visto quale mezzo essenziale di lotta alla miseria.

Parallelamente si assiste alla ripresa della vita sociale ed economica principalmente nella cerchia della città ove fioriscono le attività e le relazioni economiche in precedenza confinate negli angusti ambiti delle corti e dei monasteri. Sorgono le botteghe di artigiani e di mercanti, in cui si producono e si scambiano i beni, destinate a soddisfare le esigenze del mercato che man mano si allarga verso i territori di città vicine e lontane e al di là dei mari.

I titolari delle botteghe, spinti da un ideale solidaristico fortemente sentito ma, altresì, dalla volontà di accrescere il proprio potere economico e sociale si uniscono in associazioni entro i confini delle diverse arti e mestieri (*artes, societates*), così dando vita alle corporazioni professionali. Si tratta di organizzazioni di difesa e di autogoverno delle categorie la cui rilevanza va oltre la regolazione delle attività

⁶ Per il significato della moderna riproposizione dell'inquadramento in *status* della posizione di lavoratore, v. G. PERONE, *Lineamenti di diritto del lavoro*, cit., 1999, p. 165.

economiche, per porsi come veicolo per la partecipazione alla vita politica finendo per coincidere con la stessa organizzazione istituzionale delle città-stato⁷.

Il loro fine è sottrarre le rinascenti attività economiche alle limitazioni feudali, il che assicura alle corporazioni l'appoggio dei sovrani, impegnati nella lotta antif feudale. La situazione consente alle corporazioni, pur scontando la soggezione ad un'intensa vigilanza da parte dei sovrani, spinta sino al limite della loro soppressione, di assorbire ed esplicare attribuzioni proprie del potere sovrano, quali l'esercizio della funzione normativa⁸ estesa, al di là delle specifiche "arti", alle relazioni economico-sociali tra i soggetti della comunità cittadina, sopperendo con l'applicazione di ordinamenti particolari di gruppo alla carenza di un sistema unitario di leggi poste da solide autorità centrali.

Va detto che non tutte le arti e mestieri risultano organizzate in corporazioni.

Il termine *ars*, il cui significato è quello di "mestiere", "professione", si attaglia non solo a quei mestieri che si riuniscono effettivamente in corporazioni, con un'autonoma e libera associazione (propri capi, propri statuti, proprie matricole), ma, altresì, a quei mestieri i cui addetti non hanno associazioni proprie, o per un'intrinseca impossibilità o perché è loro espressamente vietato da parte di corporazioni più forti o da parte degli stessi organi comunali⁹.

I piccoli artigiani, ossia coloro che svolgono mestieri considerati meno nobili e meno utili sotto il profilo sociale degli altri, tendono ad operare al margine delle

⁷ Il dibattito sull'origine delle corporazioni (chiamate *artes, ministeria, misteria, scholae, societates, fraternalia, ordines, universitates, collegia e paratica*) e sulla continuità con le associazioni di età romana ha occupato per lungo tempo la storiografia rivolta a queste istituzioni, cfr. V.F. VALSECCHI, *Le corporazioni nell'organismo politico del Medioevo*, Bologna, 1935; P.S. LEICHT, *Corporazioni romane e arti medievali*, Torino, 1937; V. BANDINI, *Appunti sulle corporazioni romane*, Milano, 1937; L. CRACCO RUGGINI, *Le associazioni professionali nel mondo romano-bizantino*, in *Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, XVIII, Artigianato e tecnica nella società dell'alto medioevo occidentale, 2-8 aprile 1970*, I, 1971, Spoleto, pp. 59-193; R. GRECI, *Corporazioni e mondo del lavoro nell'Italia padana medievale*, Bologna, 1988; C. MOZZARELLI (a cura di), *Economia e corporazioni. Il governo degli interessi nella storia d'Italia dal medioevo all'età contemporanea*, Milano, 1988; R. GRECI, *Le corporazioni. Associazioni di mestiere nell'Italia del Medioevo*, in *Storia e Dossier*, 99, 1995, pp. 71-97; D. DEGRASSI, *L'organizzazione corporativa*, in ID., *L'economia artigiana nell'Italia medievale*, Roma, 1996, p. 119 ss.; I. PINI, *Alle origini delle corporazioni medievali. Il caso di Bologna*, in ID., *Città, comuni e corporazioni nel medioevo italiano*, Bologna, 1986; G. CHERUBINI, *I lavoratori nell'Italia dei secoli XIII-XV: considerazioni storiografiche e prospettive di ricerca*, in *Artigiani e salariati, il mondo del lavoro nell'Italia dei secc. XII-XV*, 1984, p. 1 ss.; L. FRANGIONI, *Corporazioni e dintorni. Saggio bibliografico sulle corporazioni e i gruppi professionali dall'età romana a quella fascista (e oltre)*, Firenze, 1998; D. BALESTRACCI, *Corporazioni e confraternite*, in S. COLLODO-G. PINTO (a cura di), *La società medievale*, Bologna, 1999; F. FRANCESCHI, «... e saremo tutti ricchi». *Lavoro, mobilità sociale e conflitti nelle città dell'Italia medievale*, Pisa, 2012.

⁸ G. PERONE, *Lineamenti di diritto del lavoro*, cit., p. 12.

⁹ V. A.I. PINI, *Le arti in processione. Professioni, prestigio e potere nelle città-stato dell'Italia padana medievale*, in *Centro di studi sulla spiritualità medievale, Lavorare nel Medio Evo, Rappresentazioni ed esempi dall'Italia dei secc. X-XVI*, 12-15 ottobre 1980, Todi, 1983, p. 74.

strutture corporative o comunque in maniera affrancata dalla disciplina di quelle¹⁰. Solamente i mestieri maggiormente significativi, ossia quelli che possono vantare una più forte influenza sulle istituzioni cittadine, sono riusciti effettivamente ad organizzarsi in arte. Nondimeno l'organizzazione corporativa induce condizioni di rigidità del mercato del lavoro.

Le corporazioni associano obbligatoriamente i maestri artigiani delle botteghe. Per l'ammissione alla corporazione è necessario superare un'apposita prova ed è regolato anche il passaggio, al loro interno, da un grado all'altro. Vi partecipano, seppur in posizione non paritaria, coloro che, all'interno delle botteghe collaborano con i maestri-lavoranti o compagni, esperti nell'arte o nel mestiere, ai quali viene corrisposta una congrua remunerazione, nonché giovani apprendisti, che attraverso l'esperienza del lavoro conseguono l'addestramento nell'arte o nel mestiere, usufruendo del vitto, dell'alloggio e "vestimento"¹¹ ed eventualmente di un modesto compenso –

¹⁰ Si veda S.A. EPSTEIN, *L'organizzazione del lavoro nel medioevo*, in V. CASTRONOVO (a cura di), *Storia dell'economia mondiale*, vol. 1, *Dall'antichità al medioevo*, Roma-Bari, 1996, pp. 458-461; R. FOSSIER, *Il lavoro nel medioevo*, Torino, 2002; G. PINTO, *I lavoratori salariati nell'Italia basso medievale: mercato del lavoro e livelli di vita*, in G. PINTO, *Il lavoro, la povertà, l'assistenza. Ricerche sulla società medievale*, Roma, 2008, p. 23; M. ZANOBONI, *Salariati nel medioevo "Guadagnando bene lealmente il proprio compenso fino al calar del sole"*, Ferrara, 2009.

¹¹ Secondo C.G. MOR, *Gli incunaboli del contratto di apprendistato*, in *Archivio Giuridico "Filippo Serafini"*, CLXVI, 1964, p. 10 "nel caso del contratto di apprendistato, sia pure nella forma più semplice che passi fra datore di lavoro e lavoratore, la prestazione del datore di lavoro diviene attiva e formativa, "insegnare l'arte", è la ragione esclusiva per cui si istaura il rapporto. Sul tema, cfr. F. FRANCESCHI, *Il mondo della produzione: artigiani, salariati, Corporazioni*, in *Storia del lavoro in Italia*, vol. II, *Il Medioevo. Dalla dipendenza personale al lavoro contrattato*, Roma, 2017, pp. 374-420; F. FRANCESCHI, *Mestieri, botteghe e apprendisti nelle imbreviature di Matteo di Biliotto, notaio fiorentino dell'età di Dante*, in B. FIGLIUOLO-R. DI MEGLIO-A. AMBROSIO (a cura di), *«Ingenita curiositas»*, Studi sull'Italia medievale per Giovanni Vitolo, 3 voll., Laveglia & Carlone, Battipaglia (SA), 2018, II, pp. 553-571; M. MORELLO, *L'organizzazione del lavoro nelle botteghe artigiane tra XIII e XV secolo. Il contratto di apprendistato*, in *Historia et Ius*, 10, 2016, parer 9; F. FRANCESCHI, *I giovani, l'apprendistato, il lavoro*, in I. LORI SANFILIPPO-A. RIGON (a cura di), *I giovani nel Medioevo. Ideali e pratiche di vita*, Atti del Convegno di studio svoltosi in occasione della XXIV edizione del Premio internazionale Ascoli (Ascoli Piceno, 29 novembre-1° dicembre 2012), Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 2014, pp. 122-143; D. BEZZINA, *Organizzazione corporativa e artigiani nell'Italia medievale*, in *Reti Medievali Rivista*, 2013, XIV, I, pp. 351-374; M. ZANOBONI, *Salariati nel Medioevo (secoli XIII-XV)*, Ferrara, 2009; D. DEGRASSI, *Il mondo dei mestieri artigianali*, in S. CAROCCI (a cura di), *La mobilità sociale nel medioevo*, Roma, Ecole française de Rome, 2010, pp. 273-287; D. DEGRASSI, *La trasmissione dei saperi: le botteghe artigiane*, in *Trasmissione (La) dei saperi nel Medioevo (secoli XII-XV)*, 2005, pp. 53-87; D. DEGRASSI, *Gli artigiani nell'Italia comunale*, in *Ceti, modelli, comportamenti nella società medievale (secoli XIII-metà XIV)*, 2001, pp. 147-172; D. DEGRASSI, *Organizzazione di mestiere, corpi professionali e istituzioni alla fine del medioevo nell'Italia centro settentrionale*, in M. MERIGGI-A. PASTORE (a cura di), *Le regole dei mestieri e delle professioni. Secoli XV-XIX*, Milano, 2000, p. 18 ss.; D. DEGRASSI, *L'economia artigiana nell'Italia medievale*, Roma, 1996, p. 14; R. GRECI, *Le corporazioni. Associazioni di mestiere nell'Italia del Medioevo*, cit., pp. 71-97; G. CASARINO, I

essendo loro vietato costituire associazioni a sé stanti proprio perché aspirano essi stessi a divenire maestri in proprio.

Gli statuti delle corporazioni disciplinano principalmente la concorrenza tra gli imprenditori associati nei suoi vari aspetti e le controversie tra soci, ma contengono anche disposizioni relative alle condizioni di lavoro di operai e apprendisti (ad es. età minima, durata massima del lavoro), sicché i rapporti di lavoro sono sottoposti a questa regolamentazione di stampo pubblicistico che prevale sull'autonomia contrattuale individuale.

In effetti, gli statuti e gli usi delle corporazioni concorrono alla regolamentazione dei rapporti al servizio delle botteghe, stabilendo principalmente con riguardo ai lavoranti e agli apprendisti, i diritti e gli obblighi, di natura personale e patrimoniale, dei maestri.

I dettami statutari regolano in tutti i risvolti i rapporti tra maestri e collaboratori, fissando i diritti degli apprendisti e dei lavoratori e gli obblighi, di natura personale e patrimoniale, dei maestri, stabilendo i livelli delle remunerazioni, disciplinando l'accesso alle arti e ai mestieri, determinando il periodo di formazione professionale – notevolmente lungo – e prescrivendo metodi di lavoro e qualità di prodotti.

In tal modo, gli statuti si pongono, in contrasto con la logica contrattuale e, invece, in aderenza a una logica di *status*. È ben vero che all'origine del rapporto si colloca pur sempre la volontà degli interessati, ma il contenuto del rapporto stesso viene minuziosamente disciplinato dalle norme corporative, per giungere al suggello posto dalla legislazione con la previsione di sanzioni penali a carico di coloro che violassero l'obbligo di terminare il servizio.

In particolare, con riguardo al rapporto dell'apprendista, va rilevato che tra la fine del XII e gli inizi del XIII secolo, la definizione dei compiti e delle aspettative sia del maestro che del *discipulus* veniva fissata per iscritto, mediante contratti (contratti di garzonato o di discepolato) redatti da notai (veniva richiesta una *carta publica*). Ma è dubbio che fosse una forma obbligatoria dal momento che, in alcuni casi, si affidava ai “ministeriali” solo il compito di controllare se le assunzioni di apprendisti fossero avvenute nel pieno rispetto di quanto sancito nello statuto che, oltre a disciplinare i rapporti e le condizioni di lavoro, anche in relazione alle mansioni riservate all'apprendista, regolavano gli adempimenti reciproci)¹².

giovani e l'apprendistato. Iniziazione e addestramento, cit., pp. 55-56; A. FANFANI, *Storia del lavoro in Italia. Dalla fine del secolo XV agli inizi del XVIII*, Milano, 1959, p. 262.

¹² V. R. GRECI, *Il contratto di apprendistato nelle corporazioni bolognesi (XIII-XV sec.)*, ora in ID., *Corporazioni e mondo del lavoro nell'Italia padana*, Bologna, 1988, p. 179. Il contratto, generalmente, si riferiva all'insegnamento di un solo mestiere; quando il maestro si impegnava ad addestrare in più arti, il notaio preferiva stilare più atti contestuali, forse per non ingenerare confusione nei rapporti con le relative corporazioni; solo in pochissimi casi si limitava a rogare un solo atto, precisando l'obbligo di *dictas duas artes docere*. Per meglio approfondire l'argomento si veda G. CASARINO, *I giovani e l'apprendistato. Iniziazione e addestramento*, in *Maestri e garzoni nella società genovese fra XV e XVI secolo*, vol. IV, Genova, 1982, p. 21.

Si è di fronte alla prima forma di apprendistato, o tirocinio, che ha origine appunto nell'organizzazione corporativa medievale, palesando la finalità – condivisa almeno parzialmente dalla dissimile versione moderna – di consentire agli apprendisti la qualificazione professionale attraverso la pratica e di attestarne, ai sensi degli statuti delle corporazioni, il raggiungimento.

Tuttavia nella bottega medievale, il nesso strumentale tra l'esperienza di lavoro e la finalizzata acquisizione della capacità tecnica, che permetteva l'accesso alla corporazione e l'esercizio del mestiere in essa inquadrato, non implicava la configurazione dell'attività del garzone apprendista come attività lavorativa tale da arrecare un'utilità al maestro di bottega. Il quale non era tenuto, pertanto, a corrispondere un compenso: anzi, normalmente lo riceveva dall'allievo, per l'addestramento impartito. I rapporti ai quali l'apprendistato dava vita, per la loro fonte – frutto non già di libera determinazione degli interessati, bensì di prescrizioni eteronome della corporazione – e per l'esercizio da parte del maestro – gravato non soltanto dal dovere di fornire la formazione professionale, ma altresì di un più ampio dovere di assistenza verso il giovane entrato nella sua bottega – di una funzione simile a quella di *pater familias*, davano luogo a precisi *status*. Tali rapporti escludevano, in ogni caso, che l'apprendista potesse pretendere un corrispettivo in ragione dell'attività espletata nella bottega¹³.

Il quadro complessivo, fino ai rivolgimenti sociali e politici provocati dalle rivoluzioni liberali e dalla rivoluzione industriale, risulta, dunque, quello di un sistema giuridico dove un articolato tessuto normativo – connesso ai differenti settori produttivi, di fonte sia statale, sia professionale e rafforzato da un apparato sanzionatorio di natura penale – sottrae ai singoli libertà nella determinazione delle modalità di svolgimento dei rapporti di lavoro, della loro remunerazione e della stessa durata.

Alcuni dei caratteri che, nella fase storica ricordata, è venuta assumendo la valutazione giuridica del lavoro si sono rivelati suscettibili di proiezioni sulla successiva evoluzione della disciplina: ma non senza trascinarsi ambivalenze e contraddittorietà.

Il profilo personalistico, affiorato con il riconoscimento medioevale della dignità del lavoro, connoterà poi il moderno diritto del lavoro. Tuttavia, nel contesto storico antecedente alla rivoluzione francese, esso si è spesso risolto in attuazioni normative dove emergono principalmente, anziché i diritti della persona del lavoratore, suoi vincoli e dedizioni. Questi caratteri, secoli dopo, singolarmente sono riecheggianti, pur con ovvie difformità dovute a generali mutamenti storici, in orientamenti legislativi e concezioni dottrinali in auge presso taluni moderni Stati europei.

Inoltre, in questa fase storica prende a distinguersi la situazione di chi svolge attività lavorativa indipendente rispetto a quella di coloro che, invece, uomini liberi e fuori dell'opposizione tra cittadini e schiavi, effettuano continuativamente un'attività lavorativa nell'interesse altrui, sotto la direzione del beneficiario della prestazione.

¹³ G. PERONE, *Lineamenti di diritto del lavoro*, cit., p. 215.

Le relazioni tra garzoni e maestri di bottega costituiscono un significativo esempio di questa seconda situazione¹⁴. Tuttavia esse, per le additate peculiarità, non si prestano a fungere da paradigma dei rapporti di lavoro dipendente così come scaturiranno dalla rivoluzione industriale. Ciò nonostante, di questi rapporti anticipano il dato dell'esplicazione di attività lavorativa, non indipendente, in locali appartenenti al fruitore della prestazione e con durata estesa all'intera giornata lavorativa, e quindi con assorbimento di ogni energia produttiva del prestatore¹⁵.

Comunque sia, soltanto con la rivoluzione industriale si manifesta, – o si manifesta in forma accentuata – la distinzione, e il conflitto, tra i detentori del capitale e i prestatori di lavoro; e questo resta segno tipico del nuovo assetto sociale proprio del capitalismo moderno.

Alla bottega del sistema corporativo medioevale non erano estranee distinzioni di funzioni responsabilità e poteri. La divisione delle classi, riscontrabile nel sistema corporativo, però, non dà luogo a una situazione paragonabile a quello che sarà in seguito chiamato il conflitto industriale. Infatti la divisione resta contenuta – nonostante episodi di forte tensione – all'interno della corporazione, che rappresenta unitariamente gli interessi di tutti coloro che nel suo seno lavorano, di fronte allo Stato e di fronte alle altre corporazioni.

4. Considerazioni conclusive

Profondi mutamenti nell'organizzazione politica dei territori e nel sistema delle relazioni economiche all'interno degli stessi e tra loro segnano il passaggio dal medioevo all'età moderna. Il consolidarsi di nuove forme di potere politico in grado di

¹⁴“L'organizzazione del lavoro durante l'età medievale si incentrava sulla bottega: ambito importante al fine di definire anche gli aspetti più tecnici dei processi di lavorazione, campo di indagine in cui è fondamentale l'apporto dell'archeologia medievale. Il principale centro di produzione e di trasmissione del sapere era la singola unità domestica guidata da un maestro artigiano che coordinava il lavoro sia dei membri della propria famiglia sia di uno o più apprendisti e/o salariati. La famiglia aveva dunque un ruolo centrale nella definizione delle strutture produttive”, v. D. BEZZINA, *op. cit.*, p. 353; G. CASARINO, *I giovani e l'apprendistato. Iniziazione e addestramento*, Genova, Centro di studio sulla storia della tecnica del C.N.R. Presso l'Università degli studi, 1982; D. DEGRASSI, *L'economia artigiana nell'Italia medievale*, Roma, 1996, p. 14; R. GRECI, *Donne e corporazioni: la fluidità di un rapporto*, in A. GROPPPI (a cura di), *Il lavoro delle donne*, Roma-Bari, 1996, pp. 71-91; F. FRANCESCHI, *I giovani, l'apprendistato, il lavoro*, in *I giovani nel Medioevo. Ideali e pratiche di vita*, cit., pp. 122-143; M. ZANOBONI, *Donne al lavoro nell'Italia e nell'Europa medievali (secoli XIII-XV)*, Milano, 2016.

¹⁵Cfr. G. PINTO, *I lavoratori salariati nell'Italia basso medievale: mercato del lavoro e livelli di vita*, in ID., *Il lavoro, la povertà, l'assistenza. Ricerche sulla società medievale*, Roma, 2008, p. 23 ss.; F. FRANCESCHI, *I salariati*, in *Ceti, modelli, comportamenti nella società medievale (secc. XIII-metà XIV)*, Atti del Diciassettesimo Convegno Internazionale di Studi (Pistoia, 14-17 maggio 1999), Pistoia, Centro italiano di studi di storia e d'arte, 2001, pp. 175-201.

annettersi territori sempre più vasti determina il declino delle città-Stato e della loro economia artigianale e la formazione di Stati il cui sviluppo trova riscontro nel fiorire delle attività di produzione e dei beni e del loro scambio su mercati di dimensioni notevolmente accresciute. Di qui l'esigenza di condizioni di libertà economica rispetto alle quali la logica e l'organizzazione del sistema corporativo appaiono anacronistiche ed entrano in decadenza.

Il progressivo percorso evolutivo di una classe di nuova estrazione, la borghesia imprenditoriale, motore di un processo di trasformazione dell'economia in cui l'aspirazione al libero impiego dei capitali accumulati mal si concilia con i vincoli dell'organizzazione corporativa, avvertita ormai come un sistema burocratico inteso a ingabbiare la vita economica e a frenare lo sviluppo della borghesia ed, al tempo stesso, interprete di nuovi valori sociali, incentrati sui principi di libertà e di uguaglianza dei cittadini e protagonista dei mutamenti politici indotti dalle rivoluzioni liberali¹⁶.

La storia del diritto sindacale inizia, pertanto, solo con la rivoluzione industriale che, a partire dalla metà del XVIII secolo, quando ormai il consolidamento degli stati nazionali e la navigazione oceanica avevano da tempo allargato i mercati, investe, sia pure in tempi diversi, tutte le società europee. Si tratta di un fenomeno economico-sociale dirompente caratterizzato dal rapido estendersi della produzione di massa, mediante uno sviluppo capitalistico impetuoso fondato sulla diffusione delle macchine in fabbriche che divengono luogo della produzione di massa sostituendo le botteghe artigiane, sulla correlata divisione del lavoro e sul bassissimo costo della manodopera, che ha consentito un forte accumulo di capitale per nuovi investimenti¹⁷.

¹⁶ Il principio di libertà, nella sua specifica declinazione economica, prima di essere proclamato in Francia, dove ha avuto il suo culmine con la Rivoluzione francese, fu praticato in Inghilterra, ove si manifestarono, negli ultimi decenni del Settecento, le prime tracce dell'industrializzazione. Non è un caso che la teorizzazione dell'utilità generale della libertà economica o di mercato risalga al filosofo illuminista scozzese A. SMITH, *Indagine sopra la natura e le cause della ricchezza delle nazioni*, p. 1776, secondo il quale l'interesse della società richiede che i singoli soggetti economici siano lasciati liberi di perseguire il proprio personale e pur egoistico interesse. Ciò applicato alla questione del lavoro doveva risolversi in termini di libero mercato, lasciando libere di incontrarsi, attorno al saggio salariale che si sarebbe determinato, la domanda e l'offerta di lavoro.

¹⁷ Si veda per tutti, S. MERLI, *Proletario di fabbrica e capitalismo industriale. Il caso italiano: 1880-1900*, Firenze, 1972, p. 1 ss.